

Art. 373 Regole generali di procedura

1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale:

- a. esse medesime;
- b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
- c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

2 Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.

3 Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.

4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d'essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.

5 Ogni parte può farsi rappresentare.

6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.
